

Responsabilità derivante da circolazione di veicoli

di Marco Rossetti

Art. 2054 c.c. - Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Natura della responsabilità

L'art. 2054 c.c. disciplina quattro diverse ipotesi di responsabilità:

- quella del conducente del veicolo, per i danni causati da quest'ultimo senza concorso di altri conducenti;
- quella dei conducenti di più veicoli coinvolti in un unico sinistro stradale;
- quella del proprietario del veicolo, dei danni causati dalla circolazione di quest'ultimo;
- quella del proprietario e del conducente del veicolo, per i danni causati da un difetto di costruzione o manutenzione di quest'ultimo.

La questione della natura della responsabilità prevista dalle varie ipotesi dell'articolo 2054 c.c. è oggetto di un non sopito dibattito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

In dottrina, le opinioni sono divise tra quanti ritengono che l'articolo 2054 c.c. preveda delle semplici **presunzioni di colpa**, con conseguente inversione dell'onere della prova; e quanti ritengono invece che la norma in esame abbia introdotto delle vere e proprie ipotesi di **responsabilità oggettiva**. Quest'ultimo assunto viene giustificato osservando che la prova liberatoria richiesta dal primo comma dell'articolo 2054 c.c. consiste nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ciò significa che la responsabilità del conducente è **esclusa soltanto dalla prova che il danno sia prodotto indipendentemente dalla condotta dell'agente**

stesso, e dunque che quest'ultima non ha avuto alcuna efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso (Franzoni, *Dei fatti illeciti*, Bologna 1993, 668-669).

La giurisprudenza, che negli ultimi anni si è venuta sempre meno interrogando sulla natura della responsabilità prevista dall'articolo 2054 cod. civ., per lo più ritiene che tale norma abbia introdotto delle presunzioni di colpa, e non già un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Nozione di veicolo

Le presunzioni previste dall'articolo 2054 c.c. si applicano in tutti i casi di danni derivanti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie. Ai fini dell'applicazione della norma in esame, la nozione di "veicolo" va desunta **dall'articolo 46 codice della strada**, alla stregua del quale deve intendersi per veicolo qualsiasi macchina, di qualsiasi specie, che circoli sulle strade e sia guidata dall'uomo. La stessa norma esclude dalla categoria dei veicoli le macchine usate per il trasporto di bambini (carrozine, passeggini) od invalidi (sedie a rotelle), anche se servite da motore. Nessun dubbio, pertanto, che l'articolo 2054 c.c. sia applicabile anche nel caso di scontro tra un autoveicolo ed una bicicletta (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524).

Come accennato, dall'ambito di applicazione dell'articolo 2054 c.c. sono esclusi i veicoli con guida di rotaie, e quindi i treni, i tram, le funicolari.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it